



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

### *Linee guida per il coordinamento delle attività in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*

#### INDICE

Premessa

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Ambito di Applicazione

Art. 4 – Soggetti

Art. 5 – Indicatori di anomalia e attività di verifica

Art. 6 – Formazione

Art. 7 – Coordinamento tra l'attività del Gestore e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Art. 8 – Segnalazione alla UIF

Art. 9– Riservatezza e divieto di comunicazione

*Allegati*

## **PREMESSA**

Il riciclaggio è la fase di trasformazione di ingenti somme di denaro “sporco” in risorse liberamente spendibili che possono essere reimmesse nel circuito finanziario ordinario, realizzando così il fine dell'organizzazione criminale.

Questa tipologia di operazioni avvicina il mondo della criminalità organizzata alla Pubblica Amministrazione, attraverso tutta quella serie di atti amministrativi riconducibili alle attività con cui il denaro viene riciclato mediante, ad es. l'apertura di attività produttive, la realizzazione di interventi edilizi, la partecipazione a gare d'appalto tramite aziende gestite o finanziate dalla malavita.

La normativa antiriciclaggio è volta a contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche per il finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di regole che si sostanziano, in via generale, nel divieto o nella limitazione all'uso dei contanti, nell'obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo, nella corretta e ordinata conservazione dei dati raccolti, nella segnalazione delle operazioni sospette, nell'attività di formazione specifica del personale.

La normativa nazionale antiriciclaggio trova riferimento nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.”*, che ha recepito la direttiva dell'Unione Europea 2005/60/CE e il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

La norma è stata modificata dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 che ha imposto alle pubbliche amministrazioni di applicare la normativa europea riguardante il contrasto alle attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (regolamento UE 2015/847 e direttiva UE 2015/849).

Nello specifico, la UIF “Unità di informazione finanziaria per l'Italia”, istituita presso la Banca d'Italia, ha elaborato le “istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni” con provvedimento del 23 aprile 2018 aggiornato dal D. Lgs. 125/2019 del 04 ottobre 2019.

Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate, quindi a adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative idonee, previa mappatura dei processi, a valutare il livello di esposizione dei propri uffici ai rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nonché a indicare le misure necessarie a ridurre tale rischio.

L'Università di Genova, in coerenza con quanto sopra, ha assegnato specifici obiettivi ai propri Dirigenti, al Gestore delle comunicazioni sospette (di seguito chiamato Gestore) e al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) nell'ambito dell'adozione del Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026.

## **Art. 1 - Definizioni**

**Riciclaggio:** il Decreto legislativo 231/2007, art. 2 definisce il riciclaggio come:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare

l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

**Finanziamento al terrorismo:** qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi o di risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

**Gestore delle comunicazioni sospette:** figura prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015 individuata dall'Ateneo e nominata con provvedimento formale dal Direttore Generale, delegata a valutare congiuntamente a RPCT e trasmettere le segnalazioni pervenute sulle operazioni sospette. È l'unico interlocutore per tutte le comunicazioni ed i relativi provvedimenti da trasmettere all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Il ruolo di Gestore può coincidere con quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 ma, nel caso in cui tali soggetti non coincidano, è necessario che siano garantiti meccanismi di coordinamento tra RPCT e il Gestore ai fini della promozione di adeguate sinergie tra le strategie di prevenzione della corruzione, di promozione della trasparenza e di contrasto al riciclaggio.

**Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT):** è una figura prevista dal Dlgs. n. 39/2013, è il soggetto che si raccorda con il Gestore, al fine di verificare le misure previste dal "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" (PTPCT) e provvedere alla relativa integrazione laddove necessario.

**Operazione:** attività consistente nel trasferimento, nella trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale.

**Mezzi di pagamento:** il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

**Operazione sospetta:** l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

**Indicatori di anomalia:** sono attività o comportamenti anomali, finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, riducendone i margini di incertezza, al fine di contribuire al

contenimento degli oneri ed alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime e sono richiamati da appositi schemi elaborati dalla UIF ai sensi del D. Lgs. 231/2017.

**Operatori:** il personale incardinato nei ruoli dell'Università di Genova e i collaboratori esterni che, a qualunque titolo, svolgano attività per conto dell'Ateneo.

**RPA/ RUP:** Operatori dipendenti dell'Università di Genova che rivestono posizioni organizzative di responsabile del procedimento amministrativo (RPA) o Responsabile Unico di progetto (RUP) in ambito degli appalti pubblici.

**UIF:** Unità di informazione finanziaria quale struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati le segnalazioni di operazioni sospette. La UIF con apposite istruzioni, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

## **Art. 2 - Finalità**

1. Le presenti Linee guida hanno lo scopo di individuare procedure interne all'Ateneo volte a fornire uno strumento utile a valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, indicando le misure per contrastarlo, coordinando a tal fine le attività del Gestore e dei Dirigenti.

Per omogeneità di materia è inclusa la sezione dedicata al coordinamento del RCPT e Gestore.

2. Sulla base dell'approccio orientato all'individuazione del rischio, già implementato per contrastare i fenomeni corruttivi, le Linee guida forniscono indicazioni per:

- individuare, implementare e aggiornare indicatori di anomalia finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione;
- promuovere misure idonee ad agevolare il riconoscimento, da parte dei dipendenti, dei casi di rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo attraverso adeguata formazione specifica sulla normativa vigente, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale;
- raccogliere elementi per segnalare alle autorità competenti le eventuali attività e fatti rilevanti che potrebbero costituire sospetto di operazioni di riciclaggio.

## **Art. 3 – Ambito di applicazione**

1. Le presenti Linee guida si applicano a tutte le strutture dell'Ateneo competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure (art. 10, c. 1, del D. Lgs. 231/2007):

- a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. Le Linee guida si applicano altresì alle strutture dell'Ateneo competenti allo svolgimento degli ulteriori procedimenti che saranno eventualmente individuati dal Comitato di Sicurezza Finanziaria nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 10, c. 2, del D. Lgs. 231/2007.

3. Non sono altresì oggetto delle Linee guida le operazioni in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.

## Art. 4 – I soggetti

I soggetti coinvolti nella presente disciplina sono:

- a) Il Gestore
- b) Il RPCT
- c) I Dirigenti
- d) Il RPA, il RUP e gli operatori

**a) Il Gestore** è l'unico interlocutore riconosciuto dalla UIF per le comunicazioni e gli approfondimenti connessi alle operazioni sospette. Il Gestore ha il compito di:

- I. acquisire dai Dirigenti le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- II. informare tempestivamente il RPCT circa le segnalazioni pervenute al fine di valutare la fondatezza delle stesse, per l'eventuale comunicazione alla UIF;
- III. svolgere autonomamente attività istruttoria su operazioni ritenute sospette;
- IV. trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla UIF;
- V. garantire la massima riservatezza dei soggetti che hanno effettuato la segnalazione, oltre all'omogeneità di comportamento all'interno delle strutture dell'Ateneo;
- VI. aggiornare le disposizioni delle presenti Linee guida in coerenza con la normativa applicabile all'Ateneo;
- VII. trasmettere al RPCT le relazioni periodiche di cui al successivo articolo 7;
- VIII. collaborare con il RPCT nel predisporre iniziative formative comuni per la rilevazione delle operazioni sospette e la sensibilizzazione di tutto il personale in materia di rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

**b) Il RPCT** è il soggetto che si raccorda con il Gestore e, in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, acquisite le segnalazioni trasmesse al Gestore, lo supporta nella valutazione della fondatezza delle segnalazioni stesse.

Il RPCT acquisisce:

- eventuali ulteriori segnalazioni non verificate dal Gestore e ne informa quest'ultimo
- segnalazioni riferibili a operazioni effettuate direttamente dal Gestore.

Il RPCT collabora con il Gestore nella predisposizione di iniziative formative comuni per la rilevazione delle operazioni sospette e la sensibilizzazione di tutto il personale in materia di rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

**c) I Dirigenti** devono mappare i processi di propria competenza relativi alle aree di attività maggiormente esposte, sia relativi ai punti a) e b) del precedente paragrafo 4) sia ulteriori, ritenuti, anche in via potenziale, esposti al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e sono responsabili:

- I. dell'applicazione delle Linee guida per le attività di loro competenza;
- II. dell'acquisizione delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai propri collaboratori;
- III. del contenuto e della correttezza delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza;
- IV. della trasmissione delle segnalazioni delle transazioni sospette, corredate della documentazione di pertinenza, al Gestore.

**d) I RPA/ RUP e gli operatori:** il Responsabile del Procedimento Amministrativo, il Responsabile Unico del Progetto e gli operatori sono elementi fondamentale nella gestione della procedura antiriciclaggio, perché rappresentano il punto di forza dell'intero sistema, potendo cogliere, nello svolgimento delle proprie attività, aspetti legati all'effettiva operatività.

In relazione alle funzioni svolte, essi coadiuvano il Dirigente nel monitoraggio costante delle operazioni svolte per individuare situazioni di sospetto e comunicano immediatamente al Dirigente stesso eventuali fatti e/o situazioni connessi a violazioni delle norme in materia.

Qualora il Dirigente, ancorché motivatamente non trasmetta le evidenze segnalate da RPA e RUP, questi ultimi, qualora ritengano necessaria una ulteriore valutazione degli elementi acquisiti, possono inoltrare direttamente al Gestore la segnalazione con la relativa documentazione.

## **Art. 5 – Indicatori di anomalia e attività di verifica**

1. Gli indicatori di anomalia vengono individuati in appositi schemi dalla UIF (**Allegato n. 1**) e sono:
  - connessi all'identità o al comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione (elemento soggettivo);
  - connessi alle modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni (elemento oggettivo);
  - specifici per settore di attività (appalti e contratti pubblici – finanziamenti pubblici – immobili e commercio).
2. Il RPCT e il Gestore dell'Università di Genova hanno predisposto una *check list* riconducibile alle attività dell'Ateneo (**Allegato n. 2**).
3. Nell'ambito dei procedimenti di cui al precedente articolo 3, a esclusione della lett. c), la *check list* fornisce elementi valutativi utili alla rilevazione di operazioni sospette.
4. Per quanto riguarda la lett. c) l'Ateneo, sulla base del tipo di attività svolte e in relazione agli importi interessati, considera a basso rischio riciclaggio i procedimenti di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
5. La *check list* non rappresenta un elenco tassativo delle fattispecie da prendere in considerazione ma, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale, il Dirigente venga a conoscenza, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ha l'obbligo di procedere a una segnalazione al Gestore utilizzando l'apposito modulo (**Allegato n. 3**).
6. La segnalazione, sottoscritta digitalmente e riportante data certa, consiste in una sintetica relazione sul tipo di operazione sospetta, sui soggetti coinvolti, nonché, soprattutto, sui motivi di sospetto e dovrà essere corredata, ove presente, da eventuale documentazione a supporto.
7. In relazione ai soggetti coinvolti, si specifica che:

a) con riferimento alle operazioni connesse all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tenuto conto delle "Indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi all'attuazione del PNRR" allegate alla Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022, è necessario, tra gli altri, effettuare controlli tempestivi ed efficaci finalizzati all'individuazione del titolare effettivo (art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241). Si fa riferimento alla nozione e alle indicazioni contenute nell' art. 1, comma 2, lett. pp) e negli artt. 20 e 22 del D. Lgs. n. 231/2007, che qui si intendono richiamati;

b) più in generale, nelle operazioni non rientranti nel PNRR, il Dirigente adotta misure ragionevoli per le verifiche relative all'identità della controparte, all'assetto proprietario e di controllo, nei limiti degli strumenti a disposizione, avvalendosi degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, quali a esempio i Registri della Camera di commercio, Inps, Punto Fisco oltre a eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali quali organi di stampa, *internet*, etc.

## **Art. 6 - Formazione**

1. Come in materia di anticorruzione, è necessario sensibilizzare i dipendenti implementando la cultura dell'antiriciclaggio. La sensibilizzazione deve partire dall'informazione e formazione dei dipendenti e della *governance*.

2. Il Piano di Formazione prevede iniziative in tema di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La formazione ha carattere di continuità, obbligatorietà, sistematicità e tiene conto dell'evoluzione normativa.

## **Art. 7 – Coordinamento tra l'attività del Gestore e del RPCT**

1. Il Gestore ha il compito di informare immediatamente il RPCT circa le segnalazioni pervenute e gli elementi raccolti in merito alle stesse, al fine di valutarne congiuntamente la fondatezza per l'eventuale comunicazione alla UIF. Di tale valutazione verrà redatto apposito verbale.

2. Il Gestore ha, altresì, il compito di relazionare con cadenza semestrale, entro il mese successivo al semestre di riferimento, il RPCT sulle attività svolte e le eventuali anomalie riscontrate nel periodo di riferimento. A tale scopo trasmette via *mail* il documento (**Allegato n. 4**) riportando nello stesso una sintesi della segnalazione ricevuta dal Dirigente, l'esito della valutazione effettuata con richiamo al verbale di valutazione di cui al punto precedente.

3. Il Gestore ha, infine, il compito di trasmettere annualmente, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, una relazione sull'attività svolta in ambito di antiriciclaggio, sulle criticità riscontrate e una breve valutazione del livello di esposizione dell'Ateneo ai rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Tale relazione consentirà al RPCT di individuare misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza efficaci anche in materia di antiriciclaggio da inserire nel PIAO.

## **Art. 8 – Segnalazione all'UIF**

1. Il Gestore, ricevuta la segnalazione interna, informa il RPCT con cui analizza e approfondisce tutti gli elementi a disposizione e può richiedere al Dirigente ulteriore documentazione a supporto.

2. Se emerge il sospetto che l'operazione presenti caratteristiche anomale, o nasconda un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo provvede a inviare una segnalazione all'UIF.

3. La segnalazione di operazione sospetta a UIF è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.
4. Le comunicazioni all'UIF sono effettuate senza ritardo, attraverso il sito [www.uif.bancaditalia.it](http://www.uif.bancaditalia.it) e devono contenere:
- dati identificativi della segnalazione;
  - elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
  - elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
  - eventuali documenti allegati.
5. Il Gestore informa tempestivamente il Direttore Generale di aver inviato la comunicazione all'UIF per consentire l'attivazione di eventuali provvedimenti conseguenti e, ove ricorrano i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.
6. Copia della documentazione prodotta è custodita dal Gestore che garantisce la riservatezza delle informazioni contenute.

## **Art. 9 – Riservatezza e divieto di comunicazione**

1. I soggetti indicati nelle Linee guida adottano le misure adeguate ad assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione come previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 231/2007.
2. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione va tutelata e può essere rivelata solo se l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
3. È fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di dare comunicazione al “cliente” interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 231/2007.
4. Tutto il personale è tenuto a evitare la diffusione di informazioni non necessarie, sia all'interno che all'esterno dell'Ateneo.
5. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali. A tal fine gli atti e i documenti da cui si possono ricavare i dati identificativi delle persone, devono essere custoditi in archivi protetti.

### **ALLEGATI**

***Gli allegati costituiscono parte integrante delle presenti linee guida***

*All. 1) Indicatori di anomalia UIF*

*All. 2) Check list (indicatori di anomalia Unige)*

*All. 3) Modulo di segnalazione interna*

*All. 4) Relazione del Gestore al RPCT*